COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 06/05/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere cointestatario di otto BFP, cinque dei quali appartenenti alla serie “Q” (n.***084, n. ***063, n. ***201, n. ***074 e n. ***016) e tre appartenenti alla serie “Q/P” (n. ***233, n. ***234 e n. ***235).
In relazione ai suddetti titoli, il ricorrente afferma di aver incassato una somma inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto secondo le condizioni riportate a tergo.
In particolare, evidenzia che sui BFP è stato apposto un timbro riportante le percentuali di rendimento crescenti dal 1° al 20° anno, senza alcuna indicazione con riferimento all’ultimo decennio.
Tanto premesso, il ricorrente chiede all’Arbitro di pronunciarsi sulla “*non congrua operazione di quantificazione e liquidazione dei rendimenti*” e, per l’effetto, di disporre il rimborso di quanto spettante, al netto delle ritenute fiscali.
L’intermediario non si è costituito entro il termine perentorio previsto dalle disposizioni ABF.
In sede di riscontro al reclamo, in relazione ai BFP appartenenti alla serie “Q/P”, riferiva di aver agito in conformità con quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 per l’emissione dei buoni della serie “Q”, utilizzando un modulo della precedente serie “P” e apponendo sul fronte un timbro che ne identificava l’effettiva appartenenza alla serie “Q/P” e sul retro un timbro recante la misura dei nuovi tassi di interesse.
Precisava, inoltre, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva evidenziato che l’applicazione sui BFP della serie “Q” dei tassi di interesse previsti per la serie “P”, per i

bimestri compresi tra il 21° anno e il 30° anno, comporterebbe l'anomalo riconoscimento sullo stesso buono di interessi relativi a due serie diverse e sarebbe, inoltre, in contrasto con la previsione di cui all'art. 5 sopra richiamato, secondo cui i buoni di cui trattasi sono "*a tutti gli effetti*" titoli della nuova serie ordinaria "Q".
In relazione agli altri BFP oggetto della controversia, l'intermediario eccepiva la correttezza del rimborso riconosciuto, evidenziando come la tabella riportata sul retro dei titoli non abbia valore ai fini dell'esatta quantificazione dell'importo da liquidare. Affermava, infatti, che gli interessi maturati sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 fino al 31/12/1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S") sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e che la capitalizzazione degli interessi è composta per i primi 20 anni e semplice dal ventunesimo al trentesimo anno.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di otto BFP, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.
Per quanto riguarda, in particolare, i BFP n. ***233, n. ***234 e n. ***235, appartenenti alla serie "Q/P", si osserva che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".*
L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno
Al riguardo, l'orientamento consolidato dei Collegi ABF ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, ritenendo che l'apposizione del timbro sostituisca solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20).
La domanda del ricorrente, sul punto, merita, dunque, accoglimento.
Per quanto riguarda i BFP n. ***084, n. ***063, n. ***201, n. ***074 e n. ***016, si osserva che i titoli sono stati emessi utilizzando i moduli cartacei della serie "Q". Sul retro risulta, in luogo della tabella, l'apposizione di un timbro riproduttivo dei tassi "al lordo" (conformi alle tabelle allegate al D.M. 13/06/1986). Sui titoli risulta inoltre presente, con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, in luogo dell'importo da applicare bimestralmente, la dicitura secondo cui "dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo aggiunto".
Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la questione sembrerebbe riguardare la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, considerato che il ricorrente chiede il rimborso secondo i rendimenti indicati sul retro dei buoni.
In proposito, si osserva, innanzi tutto, che di recente il Collegio di Coordinamento, richiamando il principio espresso nella decisione n. 4142/2015, ha ribadito che nei casi in

cui la disciplina fiscale sia richiamata dall'intermediario per "*giustificare*" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "*la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae*", trattandosi "di *accertare il* quantum *della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti*"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. Coll. di Coordinamento decisione n. 6142/2020).
Nel merito, si osserva che il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente abrogata dal D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1° ottobre 1987). Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 "*per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere* «Q», «R» ed «S» *emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*".
Nel caso di specie, con riferimento ai primi 20 anni i tassi previsti nel timbro apposto in sostituzione della tabella sul retro dei buoni (emessi prima del richiamato D.M. del 1997) sono indicati al lordo della ritenuta fiscale. Quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, la dicitura riportata a tergo prevede espressamente l'applicazione di "*un interesse semplice al tasso massimo raggiunto*", che verosimilmente l'intermediario ha calcolato sul montante al netto della ritenuta fiscale stabilita *ex lege*. La soggezione degli interessi prodotti dai buoni alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione degli stessi è indicata sul retro dei titoli, ove si legge che "l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge".
L'orientamento di questo Arbitro, sul punto, è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, il rendimento debba essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7982/20; Collegio di Bari, decisione n. 724/19).
Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/20, ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile.
La domanda del ricorrente, sul punto, non è, dunque, meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. ***233, n. ***234 e n. ***235, appartenenti alla serie "Q/P", relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS